



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 09/02/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 89

Comune di Ruffano (LE) - Costruzione di una intersezione in piano (rotatoria) tra la S.P. 374 e la S.P. 362. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Ruffano (LE)

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

### PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

### CONSIDERATO CHE

Iter procedurale

Dal Comune di RUFFANO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Ruffano (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente al progetto per la realizzazione di una rotatoria tra la S.P: n. 374 e la S.P. 362, approvato ai sensi del comma 3, art. 16 della L.R. n. 13/01.

Con nota comunale n. 12872 del 14.10.2010 acquisita al prot. regionale n. 6549 del 21.10.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di RUFFANO (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica (in unica copia) relativa al progetto, e in particolare:

- Allegato 1 - Relazione descrittiva tecnica specialistica
- Tav. 1 -Planimetrie

Con nota protocollo regionale n. 6907 del 29.10.2010, la P.O. di Lecce richiedeva chiarimenti e integrazioni come testualmente di seguito riportato:

“Preliminarmente si rappresenta che le opere in oggetto attengono al parere paesaggistico di cui all’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, qualora ne ricorrano i presupposti, al provvedimento di deroga di cui all’art. 5.07 delle stesse N.T.A..

Conseguentemente, a seguito dell’istruttoria preliminare espletata dall’ufficio competente, sulla base della documentazione scritto-grafica trasmessa, si sono riscontrate alcune carenze che non consentono una compiuta valutazione dell’intervento in progetto per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, rilevando quanto di seguito evidenziato.

Si rappresenta, in primo luogo, la necessità di far pervenire allo scrivente ufficio la Deliberazione di Consiglio Comunale attinente all’adozione della variante allo strumento urbanistico generale vigente, trattandosi, l’intervento previsto, di opera pubblica, ai sensi della L.R. n. 13/2001.

Nel caso in cui gli interventi previsti, a seguito di specifici approfondimenti, debbano essere eseguiti in contrasto con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., per la loro realizzazione si potrebbe attivare la procedura di deroga ex art. 5.07, punto 3.1 e punto 3.2, delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ricorrendone i presupposti, avendo gli stessi i caratteri di opera pubblica come sopra rilevato.

A tal proposito si ricorda che l’art. 5.07, punto 3.1 recita:

“Fermo restando quanto relativo alle competenze dell’amministrazione statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche e opere di interesse pubblico (...) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative....”

Si ricorda che la deroga per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale.

Inoltre occorre che gli elaborati scritto-grafici trasmessi siano opportunamente integrati con tutta la documentazione inerente il progetto proposto che chiarisca in modo univoco lo stato dei luoghi, le scelte operate sia da un punto di vista urbanistico, sia da un punto di vista paesaggistico nonché strettamente progettuale.”

Con nota comunale n. 15333 del 07.12.2010 acquisita al prot. regionale n. 8447 del 13.12.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di RUFFANO (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica integrativa (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 30 del 24.06.2010
- Allegato 1 - Relazione descrittiva tecnica specialistica
- Allegato 2 - Elenco ditte catastali
- Allegato 3 - Computo metrico lavori, computo metrico oneri sicurezza, quadro economico
- Tav. 1a - Planimetrie estratto PUTT/P, stato di fatto, progetto, ortofoto
- Tav. 1b - Planimetria catastale (espropri), caratteristiche geometriche
- Tav. 2 - Sezioni stradali
- Tav. 3 - Segnaletica stradale

Descrizione dell’intervento proposto

INTERVENTO: Costruzione di una intersezione in piano (rotatoria) tra la S.P. 374 e la S.P. 362. D.C.C. n. 30 del 24.06.2010

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di RUFFANO (LE)

L’intervento riguarda la costruzione di un’intersezione a raso del tipo a rotatoria a tre rami, all’intersezione della S.P. n. 362 con la S.P. n. 374 con lievi adeguamenti delle sezioni stradali. La tipologia di rotatoria scelta è la “rotatoria media” caratterizzata da un diametro esterno di 52 m, da

un'isola centrale non sormontabile di diametro pari a 37 metri, mentre l'accesso ad alcune costruzioni esistenti a ridosso della stessa rotatoria, è garantito dalla realizzazione di una strada adiacente alla S.P. n. 374.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile là dove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area non risulta interessata da particolari

componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Infine, si rileva che le opere previste ricadono in aree interessate da "beni diffusi nel paesaggio agrario" di cui all'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta parzialmente sottoposto a vincolo idrogeologico ma privo di ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall'art. 142 del DLgs 42/2004).

### Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, dalla documentazione trasmessa, si evince che l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni con andamento plani-altimetrico pianeggiante, in un contesto rurale interessato da rade urbanizzazioni ed edificazioni, non caratterizzato, sostanzialmente, da un elevato grado di naturalità, attesa l'esistenza dei due tracciati stradali la cui intersezione è oggetto di sistemazione, ma caratterizzato da una diffusa presenza di componenti paesaggistiche, come sopra rilevato, sottoposte a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", pur essendo l'area interessata dalle peculiarità paesaggistiche appena richiamate, da tutelare e salvaguardare, l'intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Conseguentemente, in base a quanto sopra delineato, si ritiene che gli interventi in oggetto, pur comportando una trasformazione fisica del contesto e interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, in particolare costituite da muretti a secco e alberi di ulivo, appaiono sostanzialmente conformi agli indirizzi e direttive di tutela previsti per l'ambito esteso di tipo "C" in cui le opere ricadono.

### Conclusioni e prescrizioni

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi in oggetto, ricadenti in un A.T.E. classificato "C" proposti in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole ferma restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e secondo le procedure dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Premesso quanto sopra, al fine di garantire un adeguato inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento è necessario che vengano adottate le seguenti prescrizioni:

- i movimenti di materia per la realizzazione della rotatoria siano ridotti al minimo necessario, (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;

- sia individuata una soluzione localizzativa alternativa alla strada complanare alla S.P. n. 374 di accesso alle abitazioni esistenti, poiché la scelta proposta si ritiene sia particolarmente invasiva ai fini della tutela dei beni diffusi nel paesaggio agrario, con specifico riferimento agli uliveti e ai muretti a secco ivi presenti. Qualora non esistano alternative localizzative, tecnicamente dimostrabili, si prescrive la puntuale ricognizione dei beni sopra richiamati e conseguente individuazione di un tracciato viario che, pur in adiacenza alla strada provinciale, garantisca la salvaguardia degli esistenti muretti a secco attraverso il loro mantenimento e/o, in ultima analisi, ricostituzione nelle immediate vicinanze dell'area d'intervento, e degli alberi di ulivo per i quali valgono anche le disposizioni della Legge n. 144 del 14.02.1951, e, se ne ricorrono le condizioni, della L.R. n. 14/2007;
- la parte centrale della rotatoria non sia pavimentata, ma trattata a verde e piantumata con essenze autoctone, simili a quelle presenti nel contesto di riferimento e, nel contempo a basso consumo idrico, con opportuni dispositivi di irrigazione;
- nel caso sia strettamente necessaria la ricostituzione dei muretti a secco, si prescrive per gli stessi l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
- qualora sia strettamente necessario provvedere allo spostamento delle essenze arbustive presenti (ulivi), lo stesso sia limitato quantitativamente e, verificatene le condizioni come sopra richiamato, sia garantita la loro messa a dimora a ridosso delle opere di progetto. Ciò sia al fine di consentire il mantenimento complessivo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono nelle aree di riferimento, sia al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest'ultimo relativamente ai lavori da eseguire per la realizzazione di una rotatoria, fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente provvedimento non si poteva procedere alla approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e, pertanto, il Comune di Ruffano dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Ruffano del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni, nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

## LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Ruffano (LE), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio.

DI TRASMETTERE al Comune di Ruffano (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio proponente;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---